

STATUTO

LA GINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA MARCHE MC VIA
GARGANO 24

Numero REA: MC - 174916

Codice fiscale: 01712880432

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2013 - Statuto completo	2
--	---

stesso), con conseguente adozione di un nuovo Statuto (in cui si espunge il riferimento ai Consigli di Sorveglianza e Gestione);

L'assemblea della società, formalmente all'unanimità

DELIBERA

I

- di sostituire un Consiglio d'Amministrazione ai Consigli di Sorveglianza e Gestione e conseguentemente di nominare i primi componenti del Consiglio stesso nella persona dei signori Micucci Sauro (Presidente), Persichini Francesco (Vicepresidente) e De Angelis Pasquale (Consigliere), che espressamente accettano la carica e che rimarranno in carica fino a revoca o dimissioni.

A questo punto il Presidente mi consegna copia del nuovo Statuto Sociale, nel suo testo integrale e nella sua redazione aggiornata, a seguito della modifica come sopra deliberata ed io Notaio ritiro detta copia che, previa sottoscrizione del costituito e di me Notaio e previa dispensa dalla lettura datane dallo stesso, allego al presente atto con la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19:30

Questo atto, scritto parte di mio pugno e parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia è stato da me letto al costituito il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di fogli uno per facciate quattro fin qui.

Firmato:

PASQUALE DE ANGELIS

Alessandra Cerreto Notaio sigillo

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1)

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

" LA GINESTRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Civitanova Marche (MC). L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3)

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2070.

TITOLO II - OGGETTO

Art. 4)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse

generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettera b), della legge 381/91 riguardante i soggetti svantaggiati, così come elencati dall'art. 4 comma 1 di detta legge. Oltre ai soggetti di cui sopra, la Cooperativa è aperta a tutti coloro che si trovano in stato di disagio fisico - psichico così come elencati nelle DGR 491/08 e 992/08.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si ispira ai principi di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costituzione di una società non strutturata sullo sfruttamento: idee guida del movimento cooperative mondiali. La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativistico italiano aderendo a quegli organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di esercizio.

Per il perseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa può svolgere, gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, attività agricole, industriali e commerciali di:

- a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività lavorativa sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale e non;
- b) erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare ad enti pubblici quali Comuni, Aziende Sanitarie locali, Province e Regioni. La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- c) conduzione di aziende agricole, nonché di coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione; anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;
- c) trasporto conto terzi;
- d) attività di recupero, riciclaggio e trasformazione di rifiuti in genere, quali, a mero titolo esemplificativo (senza con ciò voler escludere altro), rifiuti in materiale di vetro, elettrico, elettronico, plastico e di varia natura.

La cooperativa può inoltre svolgere qualunque attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e

finanziaria, pure necessarie ed utili alla realizzazioni degli scopi e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e quindi essere ammessi a far parte della Società le seguenti categorie di soci:

1) SOCI ORDINARI: persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° (diociottesimo) anno di età e che possono svolgere un'attività retributiva;

2) PERSONE SVANTAGGIATE: come definite dall'art. 4 comma 1 della legge 381/91, socie della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo, che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori soci e non soci della cooperativa in quanto non è esclusa la presenza di lavoratori che non siano soci. Sono altresì compatibili con l'oggetto sociale della cooperativa, i soggetti descritti nelle DGR 491/08 e 9 di 92/08;

3) SOCI VOLONTARI: in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano gratuitamente attività lavorativa a favore della cooperativa, e a cui possono essere corrisposti soltanto rimborsi per spese effettivamente sostenute;

4) PERSONE GIURIDICHE: enti pubblici e privati nel cui Statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione nel sociale.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini con quelle della cooperativa

Art. 6)

I soci lavoratori devono prestare la loro attività nella cooperativa secondo gli indirizzi stabiliti dall'organo amministrativo.

I rapporti di lavoro tra la Cooperativa ed i soci saranno stabiliti da apposito regolamento.

Art. 7)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

2) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

3) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere;

4) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei punti precedenti 2), 3) e 4) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare il possesso dei requisiti necessari.

Art. 8)

L'organo amministrativo delibera sulle domande di ammissione ricevute secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo sul libro dei soci.

L'organo amministrativo qualora la domanda di ammissione non fosse accolta deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto solo denaro, il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale di una delle azioni sottoscritte. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla deliberazione dell'Organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

L'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, dal capitale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali,

partecipando all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente o assumere cariche sociali, in altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente; nonché senza l'assenso dell'Organo amministrativo, prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa a pena di esclusione dalla società. Non si darà corso all'esclusione del socio qualora lo stesso rimuova la causa di incompatibilità entro e non oltre trenta giorni.

Art. 10)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Spetta all'Organo amministrativo, constatare entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Art. 12)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che abbia riportato condanne in relazioni a procedimenti penali incardinati successivamente all'ammissione in qualità di socio;

- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva comunque la facoltà dell'organo amministrativo di accordare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e) che non adempia al versamento del valore del capitale sottoscritto o nei pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- g) per mutuo consenso.

Art.13)

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nei termini di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, se previsto, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 14)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale versato.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del capitale versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato o rivalutato.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO LEGALE

Art.15)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 312,50 (trecentododici virgola cinquanta) ciascuna. La quota

complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

b) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16)

Le quote sono nominative e non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 17)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 18)

Alla fine di ogni esercizio il l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di Bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di Bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni della chiusura dell'esercizio sociale. Nella redazione del Bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Art. 19)

L'organo amministrativo, che approva il Bilancio, delibera la ripartizione dell'utile destinandolo:

a) una quota del trenta per cento a riserva legale;

b) il tre per cento verrà versato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) una eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, se deliberata;

d) l'eventuale eccedenza deve essere destinata alla riserva indivisibile.

Art. 20)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio può accantonare somme al conto economico a titolo di

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Art. 21)

Sono, organi della cooperativa:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo (consiglio, formato da due o più membri, o amministratore unico);
- d) sindaco unico e collegio sindacale (nei casi di legge).

TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.22)

L'assemblea:

- 1) nomina e revoca dell'organo amministrativo, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo;
- 2) delibera l'azione di responsabilità contro l'organo amministrativo;
- 3) nomina e revoca il revisore contabile o la società di revisione incaricati del controllo contabili, se necessari;
- 4) delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo;
- 5) delibera sull'eventuale ripartizione di ristorni a ciascun socio;
- 6) delibera su eventuali compensi e rimborsi spese degli amministratori che non siano soci lavoratori inquadrati nel libro paga;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presunto statuto.
- 8) le modifiche dello statuto;
- 9) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- 10) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 23)

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, o comunque tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendo domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile presso i locali della sede sociale.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, e non può aver luogo nello stesso giorno

stabilito per la prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, sia intervenuto, l'organo amministrativo.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può, però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24)

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di delibere sullo scioglimento anticipato della cooperativa o sulla trasformazione, l'Assemblea, per essere valida, deve essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 25)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, rilasciata con indicazione del nome del socio delegato, con un massimo di tre deleghe, che non sia membro dell'organo amministrativo.

Art. 26)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo. Quando non sia presente, il Presidente è eletto d'Assemblea.

Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvedere il Presidente di questa a meno che, per orme di legge, il verbale non debba essere redatto da un notaio; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

TITOLO VI - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 27)

La società è pertanto amministrata da un Consiglio di

Amministrazione (composto da due o più membri) o da un amministratore unico.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

Non possono, inoltre ricoprire l'incarico coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, ovvero di esistenza di cause di esclusione, previste dalla leggi nazionali o regionali per tempo vigenti.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissione.

TITOLO VIII - REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 28)

E' vietata la distribuzioni ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili durate la vita sociale.

In caso della cessazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a norma dell'art. 11 comma 5 della legge 59/92 ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

Art. 29)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30)

La cooperativa si scioglie:

- a) per decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statuarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dall'art. 2545 c.c.
- f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine trenta giorni.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocato all'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) Gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà poi devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;

- a fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 31)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà elaborare apposito Regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 32)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e si applicano a norma dell'art. 2519 del c.c., le norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Firmato:

PASQUALE DE ANGELIS

Alessandra Cerreto Notaio sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale.

Documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 comma 5 del D.Lgs 82/05 che si trasmette ad uso registro Imprese.

bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22.2.07
mediante mui